



Martedì 1 settembre 2020

## IL CASO DEL GIORNO

### Centro operativo di Pescara con legittimazione processuale e sostanziale

/ Alfio CISSELLO

La "storia" del **Centro operativo di Pescara** dell'Agenzia delle Entrate, sul profilo accertativo e, sotto certi versi, anche processuale, è stata negli ultimi anni interessata da variegati [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

### Cessionario responsabile dei debiti anche con cessione di ramo d'azienda

/ Enrico ZANETTI

L'art. 2560 c.c., nello stabilire che: "L'alienante non è liberato dai **debiti** inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. Nel [...]"

PAGINA 6

## PROFESSIONI

### Verso la diffida per i commercialisti che non comunicano il domicilio digitale

*Il CNDCEC invita gli Ordini a formularla nei confronti degli inadempienti: chi poi non provvede entro 30 giorni incorre nella sospensione*

/ Cecilia PASQUALE

Gli Ordini sono invitati a formulare, nei confronti degli iscritti che non abbiano comunicato il proprio domicilio digitale, apposita diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando l'iscritto che, in caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, il Consiglio dell'Ordine provvederà a segnalare l'inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine dell'apertura del **procedimento disciplinare** per l'irrogazione della sanzione della sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Con la nota informativa n. 98/2020 di ieri, destinata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il Consiglio nazionale ha invitato ad avviare la **procedura** di diffida degli iscritti inadempienti, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 37 del DL 76/2020 (DL "Semplificazioni"). Dalla diffida decorrono i 30 giorni trascorsi i quali scatta la sospensione

(si veda "Senza domicilio digitale rischio di sospensione per il professionista" del 13 agosto 2020).

Si ricorda che la disposizione è intervenuta sull'obbligo di imprese e professionisti di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica **certificata** (oggi domicilio digitale) al Registro delle imprese o all'Albo o elenco di appartenenza ex art. 16 comma 7 del DL 185/2008 (obbligo rimasto largamente inattuato), sostanzialmente introducendo sanzioni per il caso di inadempimento.

Con particolare riferimento ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi, il nuovo art. 16 comma 7-bis del DL 185/2008 prevede che, se il professionista non ha già provveduto alla comunicazione del proprio domicilio digitale all'Ordine o Collegio a cui è iscritto, quest'ultimo è tenuto a inviare allo stesso una diffida ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di mancata ottemperanza, a comminare la sanzione della **sospensione** dal relativo Albo o elenco fino [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Detrazione per spese di ristrutturazione anche con redditi a tassazione separata

L'avviso di accertamento non sempre preclude il rimborso IVA senza garanzia

Voucher per la mobilità sostenibile ai dipendenti nella soglia dei fringe benefit

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

## FISCO

### Agevolati gli interventi di rinnovo dei balconi

/ Arianna ZENI

In relazione ai **balconi**, il c.d. "bonus facciate" spetta anche per il rifacimento del pavimento e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali degli stessi. Lo ribadisce l' [...]

PAGINA 8

# Centro operativo di Pescara con legittimazione processuale e sostanziale

In giurisprudenza si valorizza il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate

/ Alfio CISSELLO

La "storia" del **Centro operativo di Pescara** dell'Agenzia delle Entrate, sul profilo accertativo e, sotto certi versi, anche processuale, è stata negli ultimi anni interessata da variegati interventi normativi.

Praticamente da sempre, al Centro operativo di Pescara è demandata la gestione dei rapporti con i contribuenti non residenti, incluso l'esame delle domande di **rimborso**, con i susseguenti dinieghi e la legittimazione processuale in caso di ricorso.

Ciò, tuttavia, non ha una base normativa, derivando il tutto da un risalente provvedimento direttoriale (7 dicembre 2001), poi confermato da uno più recente che, in generale, ha disciplinato le competenze del Centro (28 gennaio 2011).

In queste ipotesi, il diniego è come visto emesso dal Centro, che è anche parte resistente nel processo.

In contenzioso, talvolta veniva eccepita la **carenza di legittimazione** del Centro, tesi supportata da alcune sentenze relative alla gestione di specifici crediti d'imposta (vedasi la sentenza 12 novembre 2010 n. 23003), attribuita anch'essa a tale articolazione delle Entrate.

Sul punto è intervenuta di recente la Cassazione con la sentenza 31 gennaio 2020 n. [2313](#), secondo cui "Tale orientamento, in tema di legittimazione processuale, era già stato espresso in precedenza da Sez. V, n. 21999 del 2013, secondo cui tutto ciò che riguarda l'articolazione organizzativa interna dell'Agenzia fiscale deve ritenersi processualmente irrilevante, essendo sempre e comunque riferibile l'attività difensiva all'Agenzia fiscale. Senza voler effettuare alcun parallelismo tra legittimazione processuale e **potere impositivo**, resta però il fatto che tali sentenze sono espressione del concetto secondo cui il Centro Operativo non è altro che un'articolazione dell'Agenzia delle Entrate".

In modo speculare, si è affermato che è validamente presentata l'istanza di rimborso ad un **ufficio diverso** dal Centro operativo di Pescara, C.T. Reg. Bologna 2 no-

vembre 2016 n. [2826/14/16](#).

In sostanza, il problema sulla legittimazione, sostanziale e processuale, del Centro è stato risolto richiamando il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate.

Il discorso è diverso per le altre competenze del Centro, sempre disciplinate dal provvedimento 28 gennaio [2011](#), inerenti tra l'altro agli accertamenti sui canoni di locazione non dichiarati, al recupero dei crediti d'imposta e al disconoscimento di agevolazioni in tema di imposte d'atto.

La legittimazione ha una copertura a livello di **normazione primaria**, rinvenibile nell'art. 28 del DL 78/2010. In questa ipotesi, tuttavia, bisogna anche considerare gli [artt. 10](#) e [4](#) del DLgs. 546/92, secondo cui quando l'atto è emesso da una articolazione delle Entrate competente su tutto o parte del territorio nazionale (articolazione individuata dal provvedimento 28 gennaio [2011](#) proprio nel Centro di Pescara), la legittimazione spetta alla **Direzione provinciale** o alla DRE di domicilio fiscale del contribuente.

## Tolleranza anche per gli errori nelle istanze di rimborso

Allora, se un contribuente con domicilio fiscale a Messina non dichiara canoni di locazione, potrà ricevere l'accertamento dal Centro operativo di Pescara, ma il ricorso dovrà essere intestato e indirizzato alla Direzione provinciale di Messina.

Parte della giurisprudenza (C.T. Reg. Bologna 3 dicembre 2018 n. [2805/14/18](#), C.T. Reg. Genova 3 giugno 2019 n. 705/1/1), che potrebbe non aver tenuto in considerazione il fatto che, *in parte qua*, la legittimazione deriva a monte dal DL [78/2010](#), ha **annullato accertamenti** emessi dal Centro di Pescara assumendone il difetto di legittimazione sostanziale.

## / Cecilia PASQUALE

Con particolare riferimento ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi, il nuovo [art. 16](#) comma 7-*bis* del DL 185/2008 prevede che, se il professionista non ha già provveduto alla comunicazione del proprio domicilio digitale all'Ordine o Collegio a cui è iscritto, quest'ulti-

Il termine ultimo entro cui gli iscritti (che non hanno già adempiuto) devono effettuare la comunicazione dipende, dunque, dal momento in cui il singolo Ordine o Collegio invierà la diffida ad adempiere, perché da lì decorrono i 30 giorni trascorsi i quali scatta la sospensione.

L'Ordine, infatti, è tenuto a pubblicare un elenco riservato consultabile in via telematica dalle Pubbliche Amministrazioni (contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale), nonché a comunicare le informazioni al registro **INI-PEC** (indice nazionale dei domicili digitali); l'omessa pubblicazione dell'elenco o la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del loro aggiornamento al registro INI-PEC costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante ([art. 16](#) comma 7-*bis* terzo periodo del DL 185/2008).

# Detrazione per spese di ristrutturazione anche con redditi a tassazione separata

L'opzione per la tassazione ordinaria può però avvenire solo dopo la comunicazione di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate

/ Massimo NEGRO

Il possesso di redditi soggetti a tassazione separata che non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi **non impedisce** la fruizione della detrazione IRPEF per le spese relative a interventi di recupero edilizio, ma l'opzione per far concorrere tali redditi al regime di tassazione ordinaria può essere esercitata solo dopo il ricevimento della comunicazione di liquidazione dell'imposta da parte dell'Amministrazione finanziaria. È questa la conclusione cui perviene l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito alla risposta ad interpello n. [290](#), pubblicata ieri, 31 agosto 2020.

Al fine di fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché delle altre detrazioni per oneri, occorre infatti che vi sia capienza dell'IRPEF lorda, determinata in sede di dichiarazione dei redditi sulla base dei redditi soggetti a **tassazione ordinaria** IRPEF. Tale vincolo può quindi determinare l'impossibilità di beneficiare, in tutto o in parte, delle detrazioni in presenza di redditi soggetti a tassazione separata, salvo optare in dichiarazione, ove possibile, per la tassazione ordinaria.

Ai sensi dell'[art. 1](#) comma 3 del DPR 600/73, tuttavia, i redditi soggetti a tassazione separata di cui all'[art. 17](#) comma 1 lettere a), b), c) e c-bis) del TUIR **non** devono essere **dichiarati** se sono stati corrisposti da soggetti obbligati per legge all'effettuazione delle ritenute di acconto. Si tratta, in particolare:

- del TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità percepite alla cessazione del rapporto di lavoro (lett. a);
- degli emolumenti arretrati (lett. b);
- delle indennità relative alla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c);
- delle indennità di mobilità e del trattamento di cassa integrazione corrisposti anticipatamente (lett. c-bis).

Inoltre, per tali tipologie di reddito soggette a tassazione separata, l'art. 17, comma 3, ultimo periodo, del TUIR non prevede la facoltà per il contribuente di **optare** per il regime della tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, ma stabilisce che gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute ai sensi dei successivi artt. 19 e 21, ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

Nel caso oggetto della risposta a interpello n. 290 in esame, risulta che il contribuente istante ha **cessato** la propria attività lavorativa e beneficia di:

- un assegno mensile erogato dall'INPS per conto del

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale dipendente delle imprese del credito, ai sensi dell'[art. 3](#) della L. 92/2012 e del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014;

- un assegno mensile erogato dalla Banca di cui era dipendente, a titolo di incentivo all'esodo con accesso al Fondo di solidarietà.

Entrambi tali redditi sono soggetti a **tassazione separata** ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) del TUIR, con applicazione delle previste ritenute da parte del sostituto d'imposta erogante. Il contribuente istante sosteneva quindi che fosse possibile valutare di anno in anno, in sede di dichiarazione dei redditi, con riferimento ad uno o ad entrambi i redditi in esame, la convenienza di adottare il regime della tassazione ordinaria, al fine di poter usufruire delle detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio.

## Impossibile optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria

Tale soluzione non è stata accolta dall'Agenzia delle Entrate, in quanto, in base alle norme sopra richiamate, i redditi in esame non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non è prevista in capo al contribuente la facoltà di optare per il regime della **tassazione ordinaria** in sede di dichiarazione.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, invece, il contribuente potrà richiedere l'applicazione della tassazione ordinaria dopo il ricevimento della **comunicazione** con la quale l'Amministrazione finanziaria rende noto l'esito della liquidazione delle imposte dovute sulle somme soggette a tassazione separata.

Dopo il ricevimento di tale comunicazione, al fine di beneficiare della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, il contribuente potrà quindi **rivolgarsi** al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell'esito della comunicazione utilizzando le detrazioni spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell'imposta calcolata, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.

Tale **procedura** sembrerebbe quindi applicabile anche in relazione ad altri redditi soggetti a tassazione separata che non devono essere indicati in dichiarazione e ad altre detrazioni spettanti.

# L'avviso di accertamento non sempre preclude il rimborso IVA senza garanzia

La sentenza definitiva favorevole, l'autotutela o l'acquiescenza rimuovono la condizione di rischio

/ Mirco GAZZERA

È possibile ottenere il **rimborso IVA** senza prestare garanzia anche in presenza di avvisi di accertamento, se sono stati impugnati ottenendo una sentenza definitiva favorevole oppure sono oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto. A tale fine, la dichiarazione integrativa recante il visto di conformità in precedenza omesso può essere presentata nel termine previsto dall'[art. 57](#) del DPR 633/72. Si tratta dei principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. [292](#) pubblicata ieri, 31 agosto 2020.

Il caso esaminato riguarda una società extra Ue che assolve gli obblighi IVA in Italia tramite un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'[art. 17](#) comma 3 del DPR 633/72. Per i periodi d'imposta 2015 e 2017, la predetta società ha maturato un'eccedenza di **IVA detraibile** che è stata chiesta a rimborso in sede di dichiarazione annuale. Poiché i presupposti per ottenere il rimborso senza prestare garanzia si sono manifestati successivamente alle dichiarazioni originarie, la società ha domandato se è ammissibile avvalersi della dichiarazione integrativa sulla quale apporre il visto di conformità, senza dare seguito alla richiesta ricevuta dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate di fornire la garanzia per il rimborso.

Dalla soluzione prospettata nell'interpello dal soggetto passivo e dal parere fornito dall'Agenzia delle Entrate, si deduce che la società aveva ricevuto degli **avvisi di accertamento** nelle annualità precedenti a quelle in cui è stato chiesto il rimborso dell'IVA.

Ai sensi dell'[art. 38-bis](#) comma 3 del DPR 633/72, i rimborsi IVA d'importo superiore a 30.000 euro possono essere erogati senza prestare garanzia, a condizione che la dichiarazione o l'istanza sia munita:

- del visto di **conformità** o, in alternativa, della sottoscrizione dell'organo incaricato della revisione legale dei conti;
- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi.

La garanzia è richiesta, invece, se sussiste una delle condizioni soggettive di rischio previste dall'[art. 38-bis](#) comma 4 del DPR 633/72. La lettera b) di tale disposizione riguarda, in particolare, i **soggetti passivi** ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono

stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non 1.500.000 euro;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

A tale proposito, la prassi amministrativa ha chiarito, fra l'altro, che occorre considerare non solo gli avvisi di **accertamento e rettifica** ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate nn. [32/2014](#) e [33/2016](#)). Tuttavia, se nel periodo di osservazione il soggetto passivo soddisfa integralmente le proprie pendenze, attraverso uno qualunque degli istituti di definizione messi a disposizione dalla legge, può considerarsi reintegrato tra i soggetti che non sono tenuti a prestare la garanzia (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate n. [33/2016](#)).

Nel caso in esame, dunque, è stato rilevato che non sussistono **preclusioni** all'ottenimento dei rimborsi IVA senza prestare garanzia, in quanto:

- gli avvisi ricevuti dalla società nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2016 (per l'anno 2015) sono stati impugnati con esito favorevole, dando luogo a sentenze passate in giudicato;
- gli avvisi notificati al soggetto passivo nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2018 (per l'anno 2017) sono stati oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione stessa.

## Termine esteso per la dichiarazione integrativa

Secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi, la società può ottenere il rimborso IVA senza prestare garanzia previa presentazione, nel **termine stabilito** dall'[art. 57](#) del DPR 633/72, delle dichiarazioni integrative relative agli anni 2015 e 2017 recanti il visto di conformità prima omesso e fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni indicate nell'[art. 38-bis](#) del DPR 633/72.



## Cessionario responsabile dei debiti anche con cessione di ramo d'azienda

Anche in questo caso si applica la responsabilità per le passività inerenti al complesso aziendale acquisito se i debiti risultano dai libri contabili

/ Enrico ZANETTI

L'art. 2560 c.c., nello stabilire che: "L'alienante non è liberato dai **debiti** inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori", fa sostanzialmente due cose:

- al primo periodo, contestualizza la disciplina generale in materia di **accollo** dei debiti, di cui all'art. 1273 c.c., al caso in cui tale accollo si verifichi per l'appunto in un contesto di trasferimento del complesso aziendale cui le passività accolte sono relative (si veda "[Accollo dei debiti «contestualizzato» nelle cessioni di azienda](#)" del 28 luglio 2020);

- al secondo periodo, introduce una specifica disciplina di **responsabilità** patrimoniale del soggetto che acquisisce l'azienda, per le passività ad essa relative, anche nel caso in cui le parti non prevedano il contestuale accollo delle medesime.

Per quanto concerne invece l'introduzione di una specifica disciplina di responsabilità patrimoniale del soggetto che acquisisce l'azienda, per le passività ad essa relative, anche nel caso in cui le parti **non prevedano** il contestuale accollo delle medesime, essa discende dall'implicito riconoscimento che la prima garanzia per un creditore aziendale è rappresentata dall'azienda stessa.

Il "bene-azienda", infatti, si caratterizza per essere un complesso di elementi patrimoniali e rapporti giuridici a destinazione unitaria ("per l'esercizio dell'impresa") che, pur costituendo nulla più che un mezzo per il soggetto che eserciti un'attività imprenditoriale, assume agli occhi dei soggetti terzi una propria **rilevanza autonoma**, in termini di "capacità patrimoniale", rispetto a quella dell'impresa.

In ragione di ciò, l'art. 2560 comma 2 c.c. riconosce al creditore aziendale la possibilità di soddisfare la propria pretesa creditoria in capo al soggetto che possiede l'azienda cui i debiti ineriscono, stabilendo che, a prescindere dalle pattuizioni intercorse tra le parti nel contratto di compravendita, il soggetto che riceve

l'azienda (cessionario) risponde non solo delle passività aziendali che, in base al contratto, si è accollato unitamente all'azienda, ma anche delle **passività aziendali** che, sempre in base al contratto, le parti hanno convenuto di mantenere in capo al cedente.

Tale "principio speciale di tutela del creditore aziendale" soggiace tuttavia ad un **limite**, previsto nel medesimo art. 2560 c.c., frutto della necessità di contemperare le esigenze di tutela del creditore con le esigenze di tutela dell'affidamento del cessionario.

Viene infatti stabilito che la responsabilità *ex lege* del **cessionario** per le passività inerenti al complesso aziendale acquisito opera solo per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori tenuti dal cedente, con ciò assicurando al cessionario un adeguato mezzo conoscitivo del passivo aziendale che, per effetto della compravendita, viene a gravare su di lui, quanto meno in termini di responsabilità patrimoniale verso i terzi (laddove non anche verso il cedente, per effetto degli accordi contrattuali intercorsi).

Il principio trova identica applicazione anche nei casi in cui oggetto di cessione sia solo un **ramo d'azienda**, fermo restando che, in tal caso, l'acquirente del ramo d'azienda risponde dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori che sono inerenti alla gestione del ramo d'azienda trasferito (Cass. 30 giugno 2015 n. [13319](#)).

### Tra le parti può essere stipulato un patto espresso di accollo

Vale per altro la pena sottolineare che, fermo restando quanto sopra evidenziato, tra le parti può comunque essere stipulato nell'ambito di un contratto di cessione d'azienda un **patto espresso di accollo** in forza del quale il cessionario si obbliga a pagare anche i debiti contratti dal cedente (o parte di essi, fino a un determinato ammontare stabilito) che non risultano dai libri obbligatori (sulla materia, si veda anche "[L'annotazione generica della passività libera il cessionario d'azienda](#)" del 29 novembre 2018).

# Voucher per la mobilità sostenibile ai dipendenti nella soglia dei fringe benefit

L'incentivo per utilizzare la bicicletta nel tragitto casa-lavoro non è escluso da tassazione

/ Pamela ALBERTI

I voucher corrisposti ai dipendenti per favorire gli spostamenti casa-lavoro-casa tramite biciclette o altre forme di **mobilità sostenibile** (c.d. "buoni mobilità") rientrano nella soglia dei fringe benefit di cui all'[art. 51](#) comma 3 del TUIR. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [293](#) di ieri.

Nella fattispecie in esame, il Comune Beta, nell'ambito del **Programma sperimentale** nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro di cui al DM 20 luglio 2016 n. [208](#), ha previsto l'erogazione del "buono mobilità" a favore dei propri dipendenti che manifestino la volontà di modificare le abitudini di spostamento "casa-lavoro-casa", passando dall'uso del veicolo privato a motore all'uso della bicicletta.

Con riferimento al caso di specie, si rileva che i "buoni mobilità" come definiti dal DM 20 luglio 2016 n. 208 si sostanziano in "**voucher prepagati** validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale".

Pertanto, il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di un servizio di **trasporto** per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l'acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, bensì beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo all'importo del "buono mobilità" di 50 euro/mese.

Ne consegue che il "buono mobilità" in commento, non rientrando nelle previsioni di cui all'[art. 51](#), comma 2, lettere d) e d-bis) del TUIR – che prevedono, rispettivamente, l'esclusione dai redditi di lavoro dipendente delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, e dell'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico del dipendente e dei suoi familiari a carico –, concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di **onnicomprendività** di cui all'[art. 51](#), comma 1, del TUIR.

Il "buono mobilità" in esame va quindi ricondotto nell'ambito di applicazione dell'[art. 51](#) comma 3, ultimo periodo, del TUIR, ai sensi del quale "non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto

valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".

Al riguardo, l'Agenzia ricorda che la C.M. n. [326/97](#), riferendosi specificamente ai **fringe benefits**, ha precisato che:

- la verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 258,23 euro va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d'imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta;

- in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la predetta soglia di 258,23 euro e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell'intero periodo d'imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la **ritenuta** fin dal primo periodo di paga.

## Verifica della soglia per l'insieme dei fringe benefit

Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore annuo del "buono mobilità", che l'Istante intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé l'importo di 258,23 euro, dal momento che la citata norma richiede che tale soglia non venga superata con riferimento **all'insieme** di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di *fringe benefit* nello stesso periodo d'imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti. Qualora il valore dei *fringe benefits*, complessivamente erogati nel periodo d'imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tanto premesso, qualora il valore complessivo del "buono mobilità" erogato nel periodo d'imposta al dipendente non superi il valore di 258,23 euro esso non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'[art. 51](#), comma 3, ultimo periodo, del TUIR, a condizione, però, che nel periodo d'imposta siano rispettate le condizioni sopra precisate.

Nonostante la risposta in commento non ne faccia menzione, pare utile ricordare che per il 2020 il suddetto limite è elevato a **516,46 euro** (si veda "[Beni e servizi ai dipendenti non tassati fino a 516,46 euro](#)" del 18 agosto).

# Agevolati gli interventi di rinnovo dei balconi

Il "bonus facciate" spetta anche per gli interventi che riguardano gli elementi costitutivi di balconi, ornamenti e fregi

/ Arianna ZENI

In relazione ai **balconi**, il c.d. "bonus facciate" spetta anche per il rifacimento del pavimento e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali degli stessi. Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. [289](#), pubblicata ieri.

Per poter beneficiare del bonus facciate, si ricorda, la norma dispone che gli interventi debbano essere "finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti" (comma 219 dell'[art. 1](#) della L. 160/2019).

In aggiunta agli interventi di rifacimento della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio che devono soddisfare specifici requisiti di risparmio energetico, rientrano tra gli interventi agevolati quelli:

- di sola **pulitura**;
- di sola **tinteggiatura** esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

L'agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Con riguardo ai **balconi**, gli ornamenti ed i fregi sono agevolati gli interventi di:

- rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi;
- consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie (circ. Agenzia delle Entrate n. [2/2020](#)).

La detrazione spetta anche per gli altri eventuali **costi** strettamente **collegati** alla realizzazione dei suddetti

interventi.

L'agevolazione si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate come precisato dall'Amministrazione finanziaria (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 23 giugno 2020 n. [191](#)).

## Detraibili i pannelli di vetro dei balconi

Per gli interventi effettuati sui balconi, sugli ornamenti e fregi la detrazione compete per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera **pulitura e tinteggiatura** della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 12 giugno 2020 n. [185](#) e 31 agosto 2020 n. 289).

Con particolare riguardo ai balconi, sono agevolate le spese per il rifacimento del parapetto in muratura, per il rifacimento della **copertura** del **piano** di calpestio (pavimentazione), per la **sostituzione** dei **pannelli in vetro** che costituiscono le pareti perimetrali degli stessi, per la verniciatura della ringhiera in metallo nonché per il rifacimento del sotto-balcone e del frontali-no, trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.

Il terrazzo a livello, invece, non può beneficiare del "bonus facciate" in quanto non può essere equiparato ad un balcone perché è destinato a coprire le superfici scoperte dell'edificio sottostante come i **lastrici solari** e per sua natura strutturale rappresenta una "parete orizzontale".



## Il CNDCEC rilancia sul fondo perduto

In audizione al Senato sul decreto Agosto, i commercialisti tornano a chiedere di inserire i professionisti ordinistici tra i beneficiari del contributo

### / REDAZIONE

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili rilancia la richiesta di includere anche i professionisti ordinistici tra i destinatari dei contributi a **fondo perduto**. Lo fa nel corso di un'audizione sul decreto "Agosto", tenutasi ieri presso la Commissione Finanze del Senato.

In quella sede, i commercialisti hanno presentato un documento contenente diversi **emendamenti** al provvedimento, tutti relativi alle misure di maggiore interesse per i professionisti iscritti agli Ordini professionali, "in doverosa attuazione di quella importante funzione di rappresentanza della categoria che la legge riconosce al Consiglio nazionale".

In realtà, la norma che contempla l'assegnazione ad artigiani e commercianti di un contributo a fondo perduto nella misura del 10, 15 o 20% (in base ai ricavi del 2019 e al calo di fatturato registrato tra aprile 2020 e lo stesso mese dell'anno precedente) è l'art. 25 del decreto "Rilancio", ma i commercialisti sono convinti che il decreto "Agosto" sia il veicolo giusto per "porre rimedio alla **discriminazione** perpetrata nei confronti dei professionisti ordinistici".

Secondo i rappresentanti della categoria tale esclusione è "a forte **rischio di incostituzionalità**", tanto a vero che alcuni sindacati hanno impugnato il provvedimento di fronte al TAR del Lazio (si veda "[Ricorso al TAR contro l'esclusione dal fondo perduto](#)" del 1° agosto).

L'emendamento presentato ieri dal CNDCEC permetterebbe ai soggetti iscritti agli Ordini di inviare, esclusivamente in via telematica, una **istanza all'Agenzia delle Entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 25. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'[art. 3](#), comma 3, del DPR 322/98,

delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. Per presentarla ci sarebbero 60 giorni di tempo. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per ottenere il contributo, quest'ultimo dovrebbe essere poi **diminuito di mille euro** per quei professionisti che hanno già usufruito dell'indennità prevista per il mese di maggio (che, appunto, ammontava a mille euro), in modo da "evitare la duplicazione del beneficio".

Tra le altre richieste avanzate in sede di audizione, lo sblocco delle **compensazioni** dei crediti relativi alle imposte su redditi e IRAP, quantomeno per quelli maturati del 2019, eliminando il vincolo della previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge; l'introduzione della neutralità fiscale per le operazioni di riorganizzazione del lavoro autonomo in società tra professionisti; la riduzione dal 20 al 10% della **ritenuta d'acconto IRPEF** sui redditi di lavoro autonomo e assimilati, diminuita di un ulteriore 5% per i lavoratori che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi.

Nel documento depositato a palazzo Madama trova spazio, inoltre, anche la richiesta di **rimessione in termini** di tutti i versamenti rinviati causa COVID, sia quelli in scadenza nel trimestre marzo-maggio che quelli scaduti lo scorso 20 luglio (20 agosto con maggiorazione del 0,40%).

Per i primi, si richiede di prevedere la possibilità di pagamento in tre rate a partire dal 16 ottobre (anziché le 4 rate dal 16 settembre previste dal decreto). Per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni, invece, si propone il pagamento in 3 rate a partire dal 31 ottobre, con l'applicazione di un **interesse dell'1%**, in modo da evitare la disparità di trattamento rispetto a chi ha pagato entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

# L'accertamento con adesione attenua ma non estingue il reato

Solo attenuazione della pena se il ravvedimento segue l'accertamento

/ Maria Francesca ARTUSI

L'art. 13 del DLgs. 74/2000 ha reso – in determinati casi e per determinate fattispecie – l'estinzione del debito tributario una causa di **non punibilità**. Per i reati non citati in questa disposizione (ormai pochissimi) ovvero laddove non ricorrano i presupposti richiesti dal legislatore, il pagamento del dovuto potrà valere solo come circostanza attenuante della pena.

Si tratterà di un'**attenuante speciale**, ai sensi dell'art. 13-bis del DLgs. 74/2000, laddove il pagamento medesimo avvenga in forma integrale (comprese sanzioni amministrative e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Potrà, invece, rilevare come mera attenuante generica nel caso in cui l'estinzione sia successiva a tale termine.

Per quanto attiene i reati dichiarativi – in cui oggi rientrano anche le dichiarazioni fraudolente ai sensi degli artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000 – la possibilità di fruire della causa di non punibilità incontra un **duplice ordine** di limitazioni. Da un lato, il termine temporale dell'apertura del dibattimento, che vale altresì per le altre fattispecie omissive o di indebita compensazione previste al primo comma dell'art. 13.

Dall'altro, come si evince dalla lettura del secondo comma della norma in esame, il **ravvedimento** operoso deve intervenire prima che l'autore del reato abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di una qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

In proposito, la Cassazione – con sentenza n. 24589 depositata ieri – ha precisato che non rientrano nell'ambito applicativo di tale causa di non punibilità i pagamenti effettuati a seguito di speciali **procedure conciliative** e di adesione all'accertamento che presuppongono l'accertamento della pretesa tributaria: questi possono esclusivamente rilevare ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis comma 1 del medesimo decreto legislativo, con una riduzione di pena fino alla metà.

Si trattava, nel caso di specie, di una contestazione per **infedele dichiarazione** ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 74/2000, per aver indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2010 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, costituito dalla somma di 1.339.955 euro relativa alle vincite conseguite presso il Casinò di Montecarlo, e superiore al dieci per cento di quelli indicati in dichiarazione.

Pur dandosi atto dell'avvenuto pagamento **integrale** del debito tributario, delle sanzioni e degli interessi, risultava, tuttavia, che tale pagamento si era concluso "a processo avviato". L'istanza di accertamento con adesione era, infatti, stata prodotta dal difensore dell'imputato all'udienza di apertura del dibattimento, e ad un'udienza ancora successiva era stato, poi, prodotto il piano di ammortamento concordato con l'amministrazione finanziaria per il versamento rateale delle somme oggetto di accertamento.

Alla luce di tale cronologia, non essendo il pagamento del debito tributario intervenuto prima dell'apertura del dibattimento e non avendo il ricorrente esercitato la facoltà attribuitagli dalla norma citata, già vigente, al momento dell'apertura del dibattimento, l'imputato non poteva più fruire della causa di non punibilità. L'integrale estinzione del debito, in tal caso, può essere valorizzata unicamente quale condotta positivamente valutabile ai fini della applicazione delle **circostanze attenuanti** generiche.

Si noti ancora, sul punto, che la possibilità di far valere il pagamento anche **oltre il termine** di apertura del dibattimento è stata ammessa dalla giurisprudenza unicamente in relazione ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della causa di non punibilità (Cass. n. 30139/2017, Cass. n. 15237/2017, Cass. n. 40314/2016).

La sentenza si sofferma, altresì, sugli aspetti più propriamente tributari prodromici alla contestazione del reato di dichiarazione infedele e connessi alla nozione di "redditi diversi", con riferimento alle vincite ottenute presso il Principato di Monaco.

# Titoli rimborsabili alla data di scioglimento della società simili alle obbligazioni

Per l'Agenzia si applicano i criteri contenuti nell'art. 44 del TUIR a prescindere dalla classificazione contabile

/ Luisa CORSO

Con risposta a interpello n. [291](#) di ieri, 31 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate si esprime in merito alla qualificazione fiscale dei titoli emessi dalla società Alfa spa, i quali garantiscono interessi pagabili annualmente in via posticipata ad un **tasso fisso**, nonché a partire dalla prima Reset Date al corrente tasso swap sull'euro a cinque anni, maggiorato di una percentuale prestabilita ad ogni successiva Reset Date.

Le clausole contrattuali dei titoli prevedono che:

- salvo alcune eccezioni, Alfa può **differire**, a sua esclusiva discrezione, il pagamento degli interessi dovuti ad ogni scadenza annuale;
- i titoli garantiscono il diritto di **partecipare all'assemblea** degli obbligazionisti ai sensi dell'[art. 2410](#) c.c., nonché il diritto di nominare un rappresentante comune ai sensi dell'[art. 2417](#) c.c., ma non garantiscono diritti di partecipazione, di controllo, diretti o indiretti, relativamente alla gestione dell'impresa esercitata da Alfa ovvero a singoli affari;
- i titoli sono strumenti perpetui, con **obbligo di rimborso** solo in caso di liquidazione della società o di altri eventi che comportano egualmente la liquidazione della stessa;
- la società mantiene in ogni caso la **discrezionalità sul pagamento** degli interessi alla data in cui questi maturano, mediante l'esercizio dell'opzione di rinvio il quale non costituisce in alcun modo causa di default;
- il rimborso **anticipato** del capitale costituisce oggetto di una mera opzione esercitabile a discrezione della società al ricorrere di determinati eventi.

Sotto il profilo contabile, in conformità allo IAS [32](#) (§ 35), gli strumenti in esame sono classificati come **strumenti di capitale**; gli interessi verranno contabilizzati come dividendi e decurtati contabilmente dal patrimonio netto nel momento in cui sorgerà la relativa obbligazione di pagamento.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate evidenzia come ai sensi dell'[art. 5](#) del DM 8 giugno 2011, indipendentemente dalla qualificazione e della classificazione adottata in bilancio, si considerano:

- "**similari alle azioni**" gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui all'art. 44 comma 2, lett. a) del TUIR;
- "**similari alle obbligazioni**" gli strumenti finanziari che presentano i requisiti di cui all'art. 44 comma 5 lett. c) del TUIR.

Pertanto, prosegue l'Agenzia, in deroga al principio di derivazione rafforzata, la qualificazione dei titoli in esame deve essere effettuata ai fini IRES sulla base dei

criteri "formali" contenuti nell'art. 44 del TUIR, i quali si sostanziano:

- in primo luogo, nella circostanza che la remunerazione sia costituita totalmente dalla **partecipazione ai risultati** economici della società emittente (o di altra società del gruppo), sufficiente a classificare lo strumento finanziario come titolo azionario o simile;
- in via secondaria, nell'esistenza di un'obbligazione incondizionata di **pagare alla scadenza** una somma non inferiore a quella in essi indicata e nell'assenza di diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa, fattori che individuano uno strumento finanziario simile al titolo obbligazionario.

In via residuale, escluse le precedenti ipotesi, il titolo può essere considerato "**atipico**".

Nel caso di specie, l'Agenzia **esclude** che i titoli siano "similari alle azioni", posto che gli stessi accordano interessi a un tasso fisso, mai commisurato ai risultati economici; né può affermarsi che la facoltà di differire il pagamento degli interessi dovuti ad ogni scadenza annuale costituisca una forma di partecipazione indiretta ai risultati economici dell'emittente.

Secondo l'Agenzia, gli strumenti finanziari in parola si collocano tra quelli "similari alle obbligazioni" ai sensi dell'art. 44 comma 2, lett. c) n. 2) del TUIR, in quanto:

- emessi con un unico atto in una **pluralità di esemplari** fra di loro identici a favore di una pluralità di investitori qualificati e idonei alla circolazione presso tali investitori (c.d. "titoli di massa");
- sebbene non abbiano una **scadenza fissa**, dovranno essere rimborsati alla data in cui è avviata una procedura di scioglimento o di liquidazione della società;
- prevedono, alla scadenza, il pagamento di un importo pari al **capitale non ancora rimborsato**, nonché degli interessi maturati e degli eventuali interessi arretrati differiti;
- **non riconoscono** diritti di partecipazione alla gestione dell'impresa esercitata da Alfa, o di singoli affari, né diritti di controllo di alcun tipo.

Da ultimo, l'Agenzia chiarisce che gli interessi generati dai titoli in questione siano **deducibili ai fini IRES** ai sensi dell'[art. 109](#) commi 4 e 9 del TUIR, nei limiti stabiliti dall'[art. 96](#) del TUIR, anche se imputati a patrimonio in conformità ai principi contabili internazionali, poiché tali interessi non comportano una partecipazione ai risultati economici dell'emittente, delle società del gruppo o di un affare e poiché l'imputazione a patrimonio secondo tali principi equivale all'imputazione a Conto economico.

# Prescrizione quinquennale per i verbali ispettivi INAIL

La prescrizione quinquennale afferente alle richieste di contribuzioni omesse ha alcune peculiarità in tale ambito

/ Fabrizio VAZIO

La disciplina della normativa in materia di **termini prescrizione** contributivi è contenuta nella L. [335/1995](#).

In particolare, la prescrizione valida per la richiesta di eventuali differenze premiali INAIL omesse è **quinquennale**, come previsto fin dalla circolare n. [32/1996](#) dell'Istituto assicuratore, che ricorda come "per l'accertamento e la riscossione dei premi-contributi dovuti all'Istituto si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 3, comma 9, punto b), della legge 8 agosto 1995, n. [335](#)".

In ambito ispettivo, va tuttavia ricordato che i verbali INAIL non richiedono il dovuto all'azienda, ma si limitano a fornire alle aree amministrative gli elementi per il calcolo attraverso l'indicazione degli eventuali **imponibili omessi** e/o delle ulteriori lavorazioni svolte rispetto a quelle già denunciate, corredate dalle masse salariali di pertinenza.

L'ispettore, pertanto, non opera direttamente il **calcolo dei premi** dovuti, ma l'Istituto ritiene che il verbale ispettivo abbia efficacia interruttiva dal punto di vista dei termini prescrizione.

Più esattamente, la circolare n. [1/1999](#) (dedicata ad un'organica disciplina dell'attività ispettiva dell'Istituto), dopo avere ricordato come "il verbale di accertamento, ancorché privo della misura precisa del credito, sia un atto sufficiente ad interrompere la prescrizione ed a costituire in mora il datore di lavoro", precisa altresì che "per le evasioni non inferiori a cinque anni, quindi, è dalla data iniziale dell'**accertamento** che occorre computare a ritroso il periodo quinquennale, tenendo conto dei criteri di seguito indicati per le diverse inadempienze accertate".

È pertanto dalla data del primo accesso ispettivo, e non dalla conclusione della verifica, che occorre calcolare i 5 anni prescrizione per il recupero degli eventuali

premi omessi che, come si ripete, sarà comunque l'ufficio amministrativo dell'Istituto a determinare con precisione.

È evidente quindi che, ove vi siano masse salariali omesse perché, ad esempio, un socio non è stato ricompreso nella tutela assicurativa, un eventuale accesso ispettivo effettuato prima della scadenza dell'**autoliquidazione** consente di richiedere i premi con scadenza nell'intero quinquennio precedente. Ad esempio, una verifica iniziata il 31 gennaio 2020 permette all'Istituto di recuperare l'importo della retribuzione convenzionale prevista per l'anno 2014, poiché la scadenza per la denuncia salariale era fissata a febbraio 2015 (sul punto, si rinvia alla circolare INAIL n. [1/1999](#)).

Tuttavia, ove si tratti di imponibili omessi **in corso d'anno**, l'Istituto non opera direttamente il recupero in sede ispettiva, ma deve invitare il datore di lavoro a procedere alla denuncia degli importi alla scadenza dell'autoliquidazione, pur se, all'atto dell'accesso, detti importi non siano annotati a libro unico.

In esito a tale invito, il datore di lavoro dovrà denunciare tali masse salariali alla scadenza di legge. Ove non provveda, gli uffici amministrativi, una volta accertato che gli importi non sono stati denunciati, provvederanno alla richiesta dei **premi maggiorati** dalle sanzioni civili di legge.

Va da ultimo ricordato che il limite prescrizione del quinquennio è operante ai soli fini del recupero economico di quanto eventualmente dovuto per premi e sanzioni, ma non anche per l'accertamento della data in cui doveva essere applicata l'esatta **classificazione e tassazione** dell'attività, che può ben essere anteriore al quinquennio, anche al fine del calcolo delle esatte oscillazioni (in proposito, si vedano le Modalità applicative delle Tariffe dei Premi approvate con il DM 27 febbraio [2019](#)).

# AIDC Milano lancia l'assicurazione sui mancati pagamenti delle parcelle

/ REDAZIONE

Una **polizza assicurativa** che protegge i commercialisti dai rischi legati ai **mancati pagamenti** delle parcelle da parte della clientela. A lanciarla è la sezione milanese dell'AIDC, che ha raggiunto un accordo con AON, tra i principali broker assicurativi mondiali, già presente sul mercato delle polizze professionali.

Il prodotto assicurativo garantisce a chi lo sottoscrive un **indennizzo pari al 90%** del credito in caso di insolvenza o di mancato pagamento della parcella. Sarà disponibile a partire da settembre 2020, inizialmente solo per gli iscritti alla sezione milanese del sindacato, ma si sta già pensando a come renderla fruibile su tutto il territorio nazionale.

“La tutela del credito professionale è un tema di assoluta rilevanza per tutti noi professionisti – commenta Edoardo Ginevra, Presidente di AIDC Milano e candidato alle prossime elezioni per la presidenza dell'Ordine

del capoluogo lombardo –, ancor di più in momenti come questi in cui ci troviamo a lavorare sempre **esposti al rischio** di non incassare le nostre parcelle. Per questo abbiamo fortemente voluto un prodotto come questo, già da tempo sul mercato per le società commerciali e adesso per la prima volta disponibile anche per il credito professionale”.

“Questo nuovo prodotto – aggiunge Andrea Parisi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di AON S.p.A. – è frutto della continua e proficua collaborazione tra l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti e AON. Si tratta di una **copertura credito tailor-made**, studiata appositamente per le esigenze del commercialista per consentire lo svolgimento della propria attività con maggiore serenità, anche in considerazione della mutata condizione economica dei propri clienti”.



## Nei dati di agosto entrate tributarie superiori alle attese e Gualtieri ringrazia gli intermediari

Il MEF ha comunicato ieri che i dati provvisori sulle entrate tributarie acquisiti al 20 agosto mostrano un andamento superiore alle attese e una situazione complessiva in via di **miglioramento** per l'economia italiana. Nel mese di agosto 2020 si è infatti registrato un rialzo del 9% delle entrate versate dai contribuenti con il modello F24 rispetto allo stesso mese del 2019, sostenuto dal buon andamento dell'IRPEF (+3,3%) e dell'IRES (+4,8%) versate in autoliquidazione.

L'IRAP mostra invece una variazione negativa del 49%, legata alle misure contenute nel decreto "Rilancio". Tuttavia, al netto della variazione IRAP, il gettito dell'autoliquidazione risulta superiore al 2019 per circa un miliardo di euro.

È stato definito un risultato "complessivamente migliore delle previsioni" anche quello legato anche ai versamenti effettuati dai **contribuenti ISA**: il gettito è risultato inferiore di quello del 2019 per un importo limitato a circa 700 milioni, dato concentrato nei versamenti a saldo.

I **versamenti IVA** di agosto dei contribuenti che versano su base mensile (riferiti alle operazioni effettuate nel mese di luglio) appaiono in linea con lo stesso mese del 2019. Le ritenute da lavoro dipendente mostrano una sostanziale tenuta, con una flessione limitata a circa 150 milioni, che deriva dal

calo del 6,7% delle ritenute del settore privato e dal rialzo del 6,3% di quelle del settore pubblico, nelle quali confluiscono anche le ritenute dei lavoratori privati che beneficiano della cassa integrazione, versate dall'INPS.

"I dati sulle entrate tributarie si aggiungono ad altre evidenze che ci consentono di auspicare un **forte rimbalzo** del PIL nel terzo trimestre, dopo la caduta del secondo trimestre confermata dai dati odierni dell'ISTAT che apportano alla precedente stima una revisione molto contenuta", commenta il Ministro dell'Economia e Finanze, Roberto Gualtieri.

"I consumi interni delle famiglie italiane nei mesi di luglio e agosto si sono riavvicinati ai livelli pre-crisi, anche oltrepassandoli in alcune componenti ad agosto. Al contempo, gli ordinativi e le aspettative delle imprese, pur rimanendo inferiori al normale, sono ulteriormente saliti nel bimestre. Credo che si debba dare atto al sistema Paese di aver lavorato unito per far fronte ad una situazione senza precedenti. Tengo a ringraziare in particolar modo gli **intermediari** per il lavoro straordinario svolto in questi mesi difficili, per far sì che cittadini e imprese beneficiassero delle misure predisposte dal Governo e dal Parlamento".

## Codice "6916" per il credito d'imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici

Con la risoluzione n. 48 pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, con modello F24, del credito d'imposta per le **commissioni** addebitate per le transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici. Si tratta del codice "6916" denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - [articolo 22](#), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".

Si ricorda che l'art. 22 comma 1 del DL 124/2019 ha previsto che agli esercenti attività di impresa, arte o **professioni** spetti un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione [ex art. 7](#), comma 6 del DPR 605/73. La stessa agevolazione spetta, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso art. 22 del DL 127/2019, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Le cessioni di beni e prestazioni di servizi interessate sono quelle rese nei confronti di **consumatori finali** dal 1° luglio

2020, a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione dal **mese successivo** a quello di sostenimento della spesa e il modello F24 deve essere presentato mediante i servizi telematici delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione. Il codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" sono valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta.

I prestatori di servizi di pagamento devono **trasmettere** agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

## Esonero contributivo fino a tre mesi per i lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali

Con l'[approfondimento](#) pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha riepilogato alcune novità apportate dal DL [104/2020](#) (DL "Agosto") riguardanti il **settore turistico**,

quest'ultimo tra i più colpiti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus COVID-19.

Dopo aver illustrato l'indennità introdotta dall'[art. 9](#) del DL

104/2020, sottolineando che la norma non prevede una definizione di "lavoratore stagionale", dovendosi, pertanto, fare riferimento alle attività elencate nel DPR [1525/63](#), la Fondazione Studi riprende l'**esonero** dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni effettuate a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali.

L'[art. 7](#) del decreto (in combinazione con l'[art. 6](#)), prevede, fino al 31 dicembre 2020, un esonero contributivo totale (esclusi i premi INAIL) per le assunzioni a **tempo determinato** o con

contratto di **lavoro stagionale** nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in misura pari al periodo dei contratti stipulati e comunque per un massimo di tre mesi.

Tale esonero viene riconosciuto anche in caso di **trasformazione** del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del DL [104/2020](#). In questo caso l'esonero è **cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.